



LA LETTRE FISCALE

CIRCOLARE
INFORMATIVA

Notiziario mensile

Luglio 2022

NEWS

FISCO

TAX CREDIT LOCAZIONI ANCHE PER I CANONI VERSATI DOPO IL 30 GIUGNO 2022

In tema di tax credit locazioni, è stato chiesto all'Agenzia delle Entrate se per i contribuenti che entro il 30 giugno 2022 non hanno provveduto al pagamento dei canoni possa ritenersi applicabile il termine di 60 giorni e considerare validi anche i canoni pagati entro il 29 agosto 2022 (Faq AE).

Con una **FAQ**, pubblicata l'11 luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate ritiene di poter considerare validi, ai fini del riconoscimento del **credito d'imposta locazioni**, anche i canoni versati oltre il 30 giugno 2022 ma entro il 29 agosto 2022, in applicazione dell'art. 3 c. 2 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), secondo cui le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Si ricorda che in sede di emanazione del **Provvedimento AE 30 giugno 2022 n. 253466**, con il quale sono state definite le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto delle **autodichiarazioni** da presentare per il riconoscimento del credito d'imposta in commento, l'AE ha ricordato che, per poter fruire dell'agevolazione, i **canoni** dovevano essere pagati entro il 30 giugno 2022.

Tuttavia, con la FAQ in commento, si precisa che per i contribuenti che entro il 30 giugno 2022 non hanno provveduto al pagamento dei canoni, può ritenersi applicabile il **termine di 60 giorni** e considerare validi anche quelli pagati entro e non oltre il 29 agosto 2022, in applicazione dell'art. 3 c. 2 dello Statuto dei diritti del contribuente. Si ricorda che il credito in commento spetta alle **imprese turistiche** ed a quelle di gestione di piscine (cod. ATECO 93.11.20) per i canoni corrisposti per i mesi di **gennaio, febbraio e marzo 2022**, a condizione che (art. 5 DL 4/2022 conv. in L. 25/2022):

- le imprese turistiche abbiano subito una **diminuzione del fatturato** nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019;
- le imprese di gestione di piscine, oltre alla suddetta condizione, abbiano conseguito nel 2019 **ricavi** non superiori a € 5 milioni.

Per il possesso dei **requisiti** i beneficiari, anche tramite intermediari abilitati, devono presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate un'**autodichiarazione**, in via generale, dall'11 luglio 2022

al 28 febbraio 2023. Per i soggetti che hanno attivato una partita IVA per proseguire l'**attività del defunto** o che hanno posto in essere un'operazione che ha determinato una **trasformazione aziendale** dal 1° gennaio 2019 alla data di presentazione dell'autodichiarazione stessa e per i soggetti che intendono comunicare la **cessione del credito** d'imposta al locatore, l'autodichiarazione va presentata dal 15 settembre 2022 al 28 febbraio 2023.

BLOCKCHAIN ED INTELLIGENZA ARTIFICIALE: DOMANDE DAL 21 SETTEMBRE 2022

Definiti termini e modalità per accedere alle agevolazioni a sostegno dello sviluppo di tecnologie e applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things. Le istanze potranno essere compilate dal 14 settembre 2022 e presentate dal 21 settembre 2022 (DD MISE 24 giugno 2022).

Il MISE ha definito requisiti, modalità e termini di accesso ai finanziamenti del “Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di **intelligenza artificiale, blockchain e internet of things**” che vanta una dotazione iniziale di 45 milioni € (DD MISE 24 giugno 2022).

Chi può accedere alla misura

Le agevolazioni sono riconosciute alle imprese di **qualsiasi dimensione**, costituite in **forma societaria** e che esercitano attività industriali di produzione di beni e servizi, agro-industriali, artigiane, di trasporto, di servizi alle imprese che esercitano le predette attività, nonché i centri di ricerca con personalità giuridica. Possono accedere alla misura anche le **grandi imprese** ma soltanto nell'ambito di un progetto che preveda una collaborazione effettiva con le PMI beneficiarie. Sono ammessi i progetti in forma **congiunta**, presentati da massimo cinque partecipanti per ciascun progetto.

In cosa consiste l'agevolazione e cosa finanzia

Le agevolazioni sono concesse nella forma del **contributo alla spesa**. Con il fondo verranno agevolati i progetti che prevedono spese e costi ammissibili **non inferiori ad € 500.000,00** e non superiori ad € 2.000.000,00 nei seguenti **settori strategici** prioritari:

- industria e manifatturiero;
- sistema educativo;
- agroalimentare;
- salute;
- ambiente ed infrastrutture;
- cultura e turismo;
- logistica e mobilità;
- sicurezza e tecnologie dell'informazione;
- aerospazio.

Come e quando presentare la domanda

Per accedere ai contributi occorre presentare l'apposita domanda, redatta secondo il **modello** diffuso dal MISE. Le istanze, unitamente alla richiesta documentazione, dovranno essere presentate in via esclusivamente **telematica** dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal **21 settembre 2022**, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet di Infratel (www.infratelitalia.it), mediante la piattaforma dedicata all'iniziativa.

Per facilitare la predisposizione della domanda è stata prevista, già a decorrere dal **14 settembre**, una fase di **precompilazione** che consentirà di avviare l'inserimento della documentazione sulla piattaforma online. Le domande di agevolazione accedono alla fase istruttoria sulla base dell'**ordine cronologico** giornaliero di presentazione. Lo sportello resterà aperto sino all'esaurimento delle risorse.

IL LEGATARIO NON PUO' PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL DE CUIUS

L'Agenzia delle Entrate precisa che la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius può essere presentata solo dall'erede e non anche dal legatario (Risp. AE 7 luglio 2022 n. 367).

Nelle istruzioni del Modello Unico PF 2021 si precisa che solo l'erede può presentare la dichiarazione dei redditi di una **persona deceduta**, escludendo la figura del legatario. A tal proposito, l'istante (in qualità di legatario) chiede all'**Agenzia delle Entrate** se uno dei legatari possa presentare la dichiarazione dei redditi del de cuius.

Nel caso di specie, l'istante fa presente che il de cuius ha disposto del suo **patrimonio** unicamente per **legati** mediante **testamento olografo** (non nominando alcun erede), non ha avuto prole in vita e che ha una sorella ed un fratello, i quali risultano entrambi legatari. Per i beni in esso non contemplati operano le norme della **successione legittima**; pertanto, nel caso in esame potrebbero essere considerati come eredi la sorella e il fratello del de cuius che sarebbero chiamati come eredi per i beni non indicati nel **testamento**. Nel caso prospettato coesisteranno la successione legittima e la successione testamentaria. La successione legittima può coesistere con quella testamentaria nell'ipotesi in cui il de cuius non abbia disposto con il testamento della totalità del suo patrimonio e, in particolare, nel caso di testamento che, senza recare istituzione di erede, contenga solo attribuzione di legati. Con la risposta in commento, l'Agenzia delle Entrate, ricorda che gli eredi rispondono in solido delle **obbligazioni tributarie** il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del **dante causa**. Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La **comunicazione** può essere presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione.

Tutti i termini pendenti alla data della **morte** del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. I soggetti incaricati dagli eredi devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato. La **notifica degli atti** intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione ([art. 65 DPR 600/73](#)).

Considerato che sulla base di quanto detto, solo l'erede può presentare la dichiarazione dei redditi di una persona deceduta, secondo l'Agenzia delle Entrate, in linea con quanto indicato nelle **istruzioni** alla **compilazione** della **dichiarazione dei redditi**, l'istante in qualità di legatario non può presentare la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius.

Pertanto, in base alle norme sulla successione legittima, spetterà alla sorella e al fratello del de cuius, presentare la dichiarazione dei redditi della persona deceduta.

Risp. AE 7 luglio 2022 n. 367

AIUTI COVID-19 ECCEDENTI I LIMITI: CODICI TRIBUTO PER LA RESTITUZIONE

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i codici tributo per la restituzione spontanea dell'importo degli aiuti eccedenti i limiti dei massimali stabiliti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19 (Ris. AE 5 luglio 2022 n. 35/E).

Per consentire la restituzione spontanea dell'importo degli aiuti eccedenti i **limiti** dei massimali stabiliti dal Quadro temporaneo per le misure di **aiuto di Stato** a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19 ed il versamento dei relativi **interessi**, tramite il Mod. F24 Elide, l'**Agenzia delle Entrate**, con la **risoluzione** in commento, ha istituito i seguenti **codici tributo**:

- 8174 denominato “Temporary framework - restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante - CAPITALE – art. 4 DM 11 dicembre 2021”;
- 8175 denominato “Temporary framework - restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante - INTERESSI – art. 4 DM 11 dicembre 2021”.

Nella compilazione del Mod. F24 Elide, i suddetti codici tributo sono riportati in corrispondenza delle somme della colonna importi a debito versati, indicando:

1. nella **sezione contribuente**, nei campi codice fiscale e dati anagrafici, il codice fiscale ed i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;

2. nella **sezione erario** ed altro sono, a sua volta, indicati:

- nel campo tipo: la lettera R;
- nel campo elementi identificativi: il codice aiuto della singola misura agevolativa indicato nella Tabella aiuti presente nelle istruzioni al modello di autodichiarazione dei requisiti Temporary Framework;
- nel campo codice: uno dei codici tributo istituiti con la risoluzione in oggetto;
- nel campo anno di riferimento: l'anno in cui è stato riconosciuto l'aiuto da riversare nel formato AAAA;
- nel campo importi a debito versati: l'importo dell'aiuto da restituire, ovvero l'importo degli interessi, in base al codice tributo indicato.

L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, definito le modalità ed i termini di restituzione volontaria degli aiuti in oggetto in caso di **superamento dei massimali** previsti, stabilendo che tale restituzione avvenga con le modalità di cui all'art. 17 D. Lgs. 241/97, esclusa la **compensazione**.

DECADENZA DELL'AGEVOLAZIONE PRIMA CASA IN CASO DI ROTTURA DELLA CONVIVENZA

Se un convivente prima dei cinque anni dall'acquisto dell'immobile agevolato, alieni, a seguito della rottura del rapporto di convivenza, la propria quota della prima casa all'altro convivente, senza acquistare una nuova abitazione entro un anno dalla predetta alienazione, decade dall'agevolazione (Cass. 1° luglio 2022 n. 20956).

La **Corte di Cassazione** si è trovata a giudicare il caso di due conviventi di fatto che avevano acquistato un **immobile** da adibire a casa d'abitazione usufruendo delle **agevolazioni prima casa**, ma che a seguito della rottura del rapporto di convivenza, uno dei due trasferiva all'altro la quota di proprietà indivisa dell'immobile, pari alla metà dell'intero e, inoltre, decideva di non procedere all'acquisto di una nuova abitazione con i requisiti prima casa entro un anno dalla predetta alienazione.

A tale proposito, la Corte di Cassazione ricorda che il trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima casa prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, comporta la **decadenza dell'agevolazione** in oggetto (art. 1 c. 4 tar. parte I nota II bis DPR 131/86). Se, però, il contribuente entro un anno dall'**alienazione dell'immobile** proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, la decadenza può venire meno. Considerato che l'esenzione dalle imposte (di cui all'art. 19 L. 74/87) per gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del **matrimonio** non opera con riferimento al trasferimento immobiliare stipulato a seguito della cessazione della convivenza, secondo la Corte non può trovare applicazione nel caso in questione. Per la Cassazione non è sussistente una **causa di forza maggiore** atta ad escludere la decadenza dall'agevolazione.

Pertanto, se un convivente prima dei cinque anni dall'acquisto dell'immobile agevolato, alieni, a seguito della rottura del rapporto di convivenza, la propria quota della prima casa all'altro convivente, senza acquistare una nuova abitazione entro un anno dalla predetta alienazione, decade dall'agevolazione.

Cass. 1° luglio 2022 n. 20956

PAGAMENTI ANCHE CON PREPAGATE E PARTECIPAZIONE ALLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

La conversione in legge del decreto PNRR2 prevede per i commercianti ed i liberi professionisti l'accettazione di pagamenti anche con carte prepagate. Novità anche per le modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini (art. 18 c. 1 e 4 bis DL 36/2022).

Pagamenti elettronici anche con carte prepagate

Dal 30 giugno 2022 i **commercianti** ed i **liberi professionisti** che non consentono ai clienti di pagare tramite **carte di debito**, di **credito** o anche **prepagate** (novità della Legge di conversione del decreto PNRR2), sono sanzionati (art. 18 c. 01 DL 36/2022 conv. in L. 79/2022).

La **sanzione amministrativa** è composta da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa è pari ad € 30 per ogni transazione, a prescindere dall'importo della spesa sostenuta, a cui si somma la parte variabile che è commisurata al 4% del valore della transazione per la quale non è stato accettato il pagamento (art. 15 c. 4 bis DL 179/2012). Dalla sanzione sono esclusi i casi in cui il **pagamento elettronico** non è stato consentito per un'oggettiva impossibilità tecnica (es. malfunzionamento POS). La data di sanzionabilità di questi comportamenti è stata anticipata dal decreto PNRR2 rispetto a quella del 1° gennaio 2023 inizialmente prevista (art. 19 ter DL 152/2021).

Si ricorda che, in materia di **sanzioni** per mancata accettazione di pagamenti tramite **POS**, si applicano le procedure ed i termini fissati dalle norme generali sulle sanzioni amministrative, mentre non trova applicazione la norma secondo cui chi commette la violazione può avvalersi dell'oblazione amministrativa ossia della facoltà, nei 60 giorni successivi alla contestazione immediata o alla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari ad 1/3 del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento (art. 16 L. 689/81).

Partecipazione alla lotteria degli scontrini

Per partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una **lotteria nazionale**, le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia devono procedere all'acquisto con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio o che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione, e che associno all'acquisto medesimo il proprio **codice lotteria** e che l'esercente trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione. Se l'esercente al momento dell'acquisto rifiuta di acquisire il codice lotteria, la persona fisica può segnalarlo nel portale Lotteria del sito dell'Agenzia delle Dogane (art. 18 c. 4 bis DL 36/2022 conv. in L. 79/2022).

SUPERBONUS: NIENTE RIPENSAMENTI IN CASO DI UTILIZZO PARZIALE IN COMPENSAZIONE

Secondo l'Agenzia delle Entrate, che è intervenuta in tema di utilizzo parziale in compensazione del credito d'imposta da Superbonus, non è consentito un ripensamento delle scelte già operate spontaneamente per meri motivi di opportunità (Risp. AE 1° luglio 2022 n. 358).

In tema di **Superbonus**, al contribuente non sono concessi ripensamenti delle scelte già operate “per meri motivi di opportunità”.

Nel caso in esame l'istante rappresentava di aver diritto al Superbonus, avendone utilizzato una parte in compensazione nel corso del 2022. Gli istituti bancari contattati al fine di cedere il residuo

credito si erano, però, rifiutati di acquisire crediti già utilizzati parzialmente in compensazione; pertanto, il contribuente chiedeva come poter ricostituire l'originario credito spettante.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, la soluzione prospettata dal contribuente (ripristino dell'ammontare del credito già fruito tramite riversamento all'Erario) non è contemplata dalle disposizioni di legge, essendo consentito il riversamento solo quando il credito risulti fruito in **modo non corretto**.

Non è, infatti, consentito un ripensamento delle scelte già operate spontaneamente per meri motivi di opportunità, tenuto conto peraltro che la normativa di riferimento applicabile al caso di specie, non sembra disporre alcun divieto alla cessione parziale del credito, e l'impedimento sembra dipendere da autonome scelte dei potenziali cessionari (sulle quali l'Agenzia delle Entrate non può interferire)

Al caso prospettato, infatti, **non si applica** quanto disposto dall'art. 121 c. 1-quater DL 34/2020 secondo cui «I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni [...], non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate». Dette disposizioni, infatti, per espressa previsione dell'ultimo periodo dello stesso c. 1-quater, «si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022».

Risp. AE 1° luglio 2022 n. 358

CONTENIMENTO DEI COSTI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale (DL 80/2022).

Il nuovo **decreto**, in **vigore dal 1° luglio 2022**, riguarda:

- l'azzeramento degli oneri generali di sistema nel **settore elettrico** per il **terzo trimestre 2022**. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente (**ARERA**) provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle **utenze domestiche** ed alle **utenze non domestiche** in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW ed alle altre utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media ed alta/altissima tensione o per usi di **illuminazione pubblica** o di **ricarica di veicoli elettrici** in luoghi accessibili al pubblico;
- la riduzione dell'**IVA** e degli oneri generali nel **settore del gas** per il terzo trimestre del 2022. Si tratta delle **somministrazioni di gas metano** per usi civili e industriali assoggettate a IVA del 5%. Inoltre, sono mantenute al livello del secondo trimestre le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il **gas naturale**;
- il **bonus sociale energia elettrica e gas**. Per informare i cittadini sulle modalità per beneficiare dei bonus sociali elettrico e gas, l'ARERA definisce una specifica comunicazione nelle **bollette** dei clienti domestici, indicando anche i recapiti telefonici a cui i consumatori possono rivolgersi;
- **stoccaggio** di gas naturale. Per contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, il Gestore dei Servizi Energetici (**GSE**), anche tramite accordi con società partecipate

direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso il coordinamento con l'impresa maggiore di trasporto, provvede ad erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, a fini dello stoccaggio e della successiva vendita entro il 31 dicembre 2022, nel limite di un controvalore pari a € 4.000 milioni;

- **garanzie** per le esigenze di **liquidità** connesse allo stoccaggio del gas naturale. Per sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili all'**aumento del prezzo delle materie prime** e dei fattori di produzione ovvero all'interruzione delle catene di approvvigionamento, le garanzie di cui all'art 15 DL 50/2022, in tema sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE S.p.A., si applicano anche alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale.

DL 80/2022

CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO AIUTI: IL PUNTO SULLE NOVITA'

La conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Aiuti, introduce molte agevolazioni che spaziano dal bonus energia, alla riduzione dell'IVA nelle somministrazioni di gas metano, al credito d'imposta in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, alla maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 ed ai Superbonus edilizi (DL 50/2022 conv. in L 91/2022).

L'approvazione definitiva del DL 50/2022 mira a contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina, potenziando strumenti a disposizione e creandone di nuovi, ed in particolare introduce:

- misure in materia di **energia**, per ridurre il costo, semplificare ulteriormente i procedimenti autorizzatori per la realizzazione di nuovi impianti e potenziare la produzione energetica nazionale;
- misure a sostegno della **liquidità delle imprese** e la ripresa economica, per assicurare liquidità alle imprese colpite dalla crisi ucraina, fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei materiali da costruzione, assicurare produttività e attrazione degli investimenti;
- misure in materia di **lavoro**, politiche sociali e servizi ai cittadini, per lavoratori e pensionati contro l'inflazione, nonché per il personale, il trasporto pubblico locale, le locazioni, i servizi digitali;
- misure a favore degli **enti territoriali**, per sostenere Regioni, Province e Comuni e potenziare gli investimenti;
- misure in relazione alla crisi Ucraina, di **accoglienza e supporto economico**, sia a beneficio delle persone in fuga ed accolte in Italia, sia in favore del Governo ucraino.

Bonus sociale energia elettrica e gas

Per il **terzo trimestre** dell'anno 2022, le agevolazioni relative alle **tariffe per la fornitura di energia elettrica** riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al DM MISE 28 dicembre 2007, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'art. 3, c. 9, DL 185/2008, riconosciute sulla base del valore ISEE, sono rideterminate dall'ARERA con delibera da adottare entro il 30 giugno 2022, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici ed ambientali (CSEA) per l'anno 2022, con l'obiettivo di mantenere inalterata rispetto al secondo trimestre dell'anno 2022 la spesa dei clienti beneficiari delle agevolazioni corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici.

Per il primo trimestre dell'anno 2022, in caso di ottenimento di un'**attestazione ISEE** resa nel corso del medesimo anno 2022 che permetta l'applicazione dei bonus sociali per elettricità e gas, i medesimi bonus annuali sono riconosciuti agli aventi diritto a decorrere dal 1° gennaio 2022 o, se successiva, a decorrere dalla data di cessazione del bonus relativo all'anno precedente. Le somme già fatturate eccedenti quelle dovute sulla base dell'applicazione del citato bonus, sono oggetto di automatica compensazione. Tale compensazione deve essere effettuata nella prima fattura utile o, qualora non sia possibile, tramite rimborso automatico da eseguire entro tre mesi dall'emissione della fattura medesima.

L'ARERA definirà una specifica comunicazione da inserire nelle fatture per i clienti domestici al fine di informarli sulle modalità per l'attribuzione dei bonus sociali per elettricità e gas, prevedendo anche l'indicazione dei recapiti telefonici a cui i consumatori possono rivolgersi.

Riduzione dell'IVA nel settore del gas per il terzo trimestre dell'anno 2022

Le **somministrazioni di gas metano** destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022 sono assoggettate ad aliquota **IVA agevolata del 5%**: qualora le somministrazioni predette siano contabilizzate sulla base dei consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale

Vengono incrementati alcuni crediti d'imposta concessi alle imprese del settore energetico con il DL 21/2022 e con il DL 17/2022: in particolare, il credito d'imposta riconosciuto dall'art. 4 DL 21/2022 per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, elevando dal 20% al 25% la spesa agevolata sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022.

Viene incrementato il credito d'imposta, riconosciuto dall'art. 5 DL 17/2022 per le imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. **gasivore**) portando dal 20% al 25% la quota della spesa agevolabile sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Il credito d'imposta di cui all'art. 3 DL 21/2022 concesso alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, viene elevato dal 12% al 15% l'importo della spesa agevolabile sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Qualora l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019 - il venditore invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022. Si prevede poi che l'ARERA debba definire il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

Viene previsto che gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime *de minimis*.

Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale

Per l'anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un

mezzo in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della NASpI o di un trattamento pensionistico, viene attribuita un'indennità *una tantum* pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR, di cui al TUIR ed è erogata dall'INPS, nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

Credito d'imposta per gli autotrasportatori e misure in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto

Con la finalità di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, viene riconosciuto in favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia e che esercitano le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta nella misura del 28% della spesa sostenuta, nel primo trimestre dell'anno 2022, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività di trasporto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e purché l'acquisto sia comprovato mediante le relative fatture.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 e non si applicano i limiti di utilizzabilità cui all'art. 1, c. 53, L. 244/2007, e di cui all'art. 34 L. 388/2000. È stabilito che il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5, TUIR. Pertanto, non sono considerati ai fini dell'applicazione dei limiti previsti dal TUIR per la deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative indistintamente riferibili ad attività o beni produttivi di proventi imputabili a reddito e non. Il credito di imposta, inoltre, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio della pesca

Viene esteso alle imprese esercenti la pesca, l'agevolazione fiscale, prevista sotto forma di credito di imposta, di cui all'art. 18 DL 21/2022, per le spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dell'anno 2022. Si ricorda che il citato art. 18 DL 21/2022, riconosce alle imprese esercenti attività agricola e pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Credito d'imposta in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale

In favore delle imprese a forte consumo di gas naturale viene riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato infra giornaliero (MI-GAS)

pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferimento al medesimo trimestre dell'anno 2019. Possono accedere al credito di imposta, le imprese operanti in uno dei settori, classificati per codice ATECO, di cui all'allegato 1 al DM Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541. Inoltre, sempre ai fini dell'accesso al credito di imposta, le imprese devono avere consumato, nel primo trimestre solare del 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore a 0,25 GWh (ovvero 23.645,5 Smc, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Smc), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 e non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53, L. 244/2007, e di cui all'art. 34 L. 388/2000. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5, TUIR. Pertanto, non è considerato ai fini dell'applicazione dei limiti previsti dal TUIR per la deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative indistintamente riferibili ad attività o beni produttivi di proventi imputabili a reddito e non. Il credito di imposta, inoltre, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Modifiche alla disciplina del Superbonus e Sisma bonus

Con specifico riguardo agli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, viene ammessa la detrazione fiscale del 110% anche le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo nel cui computo possono essere compresi anche lavori non agevolati ai sensi dell'art. 119 DL 34/2020.

Vengono previste ulteriori modifiche all'opzione per la cessione del credito ovvero per lo sconto in fattura in luogo della detrazione fiscale: nello specifico, in relazione ad entrambe le fattispecie opzionali, si prevede che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 D. Lgs. 385/83, è sempre consentita la cessione, a favore dei clienti professionali privati di cui che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Viene estesa ulteriormente la possibilità di cessione da parte dei sopra indicati soggetti cedenti: nello specifico la cessione potrà operare a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera a) del codice di consumo (di cui al D. Lgs. 206/2005). Tali nuove norme si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Liquidità delle imprese con garanzie prestate dalla società SACE S.p.A.

Al fine di consentire alle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative, derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partners internazionali nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione russa, viene previsto che la **società SACE S.p.A.** conceda, fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti dal presente articolo, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per

finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a sostenere le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta od abbia subito rincari per effetto della crisi attuale. Ai fini dell'accesso alla garanzia l'impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sull'attività d'impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale in Russia, Bielorussia od Ucraina, ovvero che l'attività d'impresa è limitata od interrotta quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità sono conseguenza di tali circostanze.

La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

Disposizioni urgenti in materia di liquidità

In ordine alla dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, al contribuente che ne faccia richiesta, dichiarando di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l'**agente della riscossione** concede la ripartizione delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili: la novità introdotta riferisce tale possibilità "per ciascuna richiesta". Ad oggi è previsto che nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, ricomprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere richiesta se il contribuente documenta la situazione di obiettiva difficoltà: con le modifiche apportate, la predetta soglia di valore è innalzata a 120.000 euro, con la conseguenza che per importi inferiori il richiedente la dilazione non sarà tenuto a documentare detta situazione. In ordine alla decadenza dal beneficio della rateazione, la decadenza opererà in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, in luogo delle cinque rate previste dalla disciplina vigente. Nel contempo, però, il carico non potrà essere più rateizzato: la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non precluda al debitore la possibilità di ottenere la dilazione di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Le modifiche introdotte trovano applicazione esclusivamente per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL 50/2022.

In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di cui sopra, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tale caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le nuove disposizioni approvate dall'altro ramo del Parlamento.

Compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione

L'intervento sulla disciplina della compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della PA, con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo estende le possibilità di compensazione anche per i crediti non prescritti, certi ed esigibili maturati per prestazioni professionali. Si prevede, quindi, che tale possibilità operi anche per le somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione. Un ulteriore intervento concerne il raccordo tra la nuova disciplina e quella delle certificazioni della PA che attestano che il credito sia certo, liquido ed esigibile e che sono utilizzate per il pagamento.

Credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0

In materia di credito di imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui al c. 1058 L. 178/2020 viene elevata la misura dell'agevolazione fiscale in commento dal 20% al 50% del costo di acquisizione per gli investimenti aventi ad oggetto i predetti beni, se effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione).

Credito d'imposta per la formazione 4.0

Viene rimodulata l'aliquota del credito d'imposta Formazione per le piccole e medie imprese allo scopo di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale: l'aliquota del credito d'imposta formazione 4.0 per le piccole imprese viene elevata dal 50% al 70%, ed innalzata dal 40% al 50% per le medie imprese, relativamente a spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale. L'elevazione dell'aliquota spetta a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 17 giugno 2022 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame) che i risultati relativi all'acquisizione od al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto, il quale assicura altresì l'invarianza di spesa riaspetto agli stanziamenti vigenti.

Per i progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto che non soddisfino le condizioni previste, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40% ed al 35%.

Sostegno alle sale cinematografiche ed al settore audiovisivo

La norma interviene sulle modalità di riconoscimento del credito di imposta riconosciuto dall'art. 18 L. 220/2016 (c.d. legge Cinema), modificando, per il solo biennio 2022 e 2023, sia la misura del credito di imposta, sia l'ambito oggettivo di applicazione. Nello specifico, con le nuove disposizioni il credito sarà riconosciuto entro il tetto massimo del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche e detto tetto opera per le sale cinematografiche esercitate da grandi imprese. Viene elevato al 60% dei medesimi costi se esercitate da piccole o medie imprese e, a regime, il credito di imposta in commento è, invece, previsto entro il limite del 20% degli introiti derivanti dalla programmazione delle opere audiovisive.

Per gli anni 2022 e 2023, al fine di favorire la ripresa delle attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, il credito di imposta è riconosciuto in favore delle piccole e medie imprese, in misura non superiore al 60% delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale od il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.

Si prevede che tale disposizione trovi applicazione nei limiti delle risorse appositamente stanziare e previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'art. 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia

Viene previsto il rilascio di un buono del valore di 10.000 euro alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che partecipino alle **manifestazioni fieristiche internazionali** di settore

organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione sino al 31 dicembre 2022: il buono ha validità sino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni che si svolgono a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione.

Il buono è rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero dello Sviluppo Economico ovvero dal soggetto attuatore di cui al comma 8, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Ciascun richiedente, all'atto di presentazione della domanda, deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante, nonché le coordinate (IBAN) di un conto corrente bancario ad esso intestato. Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello disponibile sulla piattaforma dedicata, in cui attesta una serie di requisiti e condizioni necessari per l'accesso al buono. A seguito della ricezione della domanda, il Ministero dello Sviluppo Economico ovvero il soggetto attuatore rilascia il buono mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato da ciascun richiedente.

Entro la **data di scadenza del buono**, i beneficiari devono presentare, attraverso la medesima piattaforma, l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50% degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato. All'istanza di rimborso è allegata copia del buono e della fattura attestante le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi costi. In caso di mancata presentazione, mediante la piattaforma ed entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione o di presentazione di documentazione incompleta, al beneficiario non viene erogato alcun rimborso.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ovvero il soggetto attuatore provvede al rimborso delle somme richieste, mediante il relativo accredito, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato dal beneficiario in fase di emissione del buono.

La presente disposizione si applica nei limiti ed alle condizioni di cui al Reg. UE 1407/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti *de minimis*, al Reg. UE 1408/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo ed al Reg. UE 717/2014 della Commissione, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE agli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Interpretazione autentica in materia di servizi di trasporto di persone per finalità turistico-ricreative

Viene introdotta una norma interpretativa della disciplina IVA in materia di trasporto di persone di cui all'art. 10, c. 1, numero 14), DPR 633/72 e della tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e parte III, numero 127-novies, allegata al medesimo decreto n. 633: si prevede che dette norme si interpretino nel senso che esse si applicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell'articolo 12 del citato DPR 633/72. L'interpretazione di cui al primo periodo non si riferisce alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto.

La norma interviene sulla disciplina agevolata IVA per talune prestazioni di trasporto di persone. Si tratta:

- del regime di esenzione IVA previsto per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza;
- dell'assoggettamento a IVA ridotta al 5% per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;
- dell'assoggettamento a IVA ridotta al 10% delle prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito.

Società benefit

Veniva riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società *benefit* sostenuti sino al 31 dicembre 2021, fino ad esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa (si ricorda che è previsto che il credito sia utilizzabile in compensazione per l'anno 2021): viene esteso tale periodo di utilizzo del credito d'imposta per le società benefit, eliminando il riferimento all'anno 2021.

ESTEROMETRO XML: NUOVE REGOLE DI TRASMISSIONE

L'Agenzia delle Entrate diffonde i chiarimenti operativi connessi al “nuovo esterometro”, i cui dati, dal 1° luglio 2022, sono trasmessi allo SDI utilizzando il formato XML previsto per la fattura elettronica (Circ. AE 13 luglio 2022 n. 26/E).

La Legge di Bilancio 2021 (art. 1 c. 1103 L. 178/2020), modificando l'art. 1 c. 3-bis D. Lgs. 127/2015, ha introdotto l'**obbligo di trasmissione** dei dati relativi alle **operazioni transfrontaliere** utilizzando esclusivamente il **Sistema d'interscambio** ed il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni **attive** e **passive**. La decorrenza di tale obbligo, inizialmente fissata al 1° gennaio 2022, è stata successivamente prorogata al 1° luglio 2022 dall'art. 5 c. 14-ter DL 146/2021.

L'ultima modifica normativa è stata definita dall'art. 12 DL 73/2021, in corso di conversione, che con riguardo alle operazioni di **cessione di beni** e di **prestazione di servizi** effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, esclude dal nuovo adempimento quelle:

- per le quali è emessa una **bolletta doganale**;
- per le quali siano state emesse o ricevute **fatture elettroniche**;
- relative ad **acquisti di beni e servizi** non rilevanti territorialmente ai fini **IVA** in Italia, ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies DPR 633/72, purché di importo non superiore ad € 5.000 per ogni singola operazione.

Le disposizioni che regolamentano il nuovo “esterometro” sono state delineate dall'Amministrazione Finanziaria con la Circ. AE 13 luglio 2022 n. 26/E. Il documento di prassi, nel formato domanda/risposta, fornisce indicazioni sull'**ambito applicativo** dell'adempimento in commento, sulle modalità di compilazione del **file XML** per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, nonché sugli obblighi di conservazione.

Ambito applicativo

Il primo chiarimento fornito dall'Agenzia riguarda la tipologia di operatori che rientrano nell'ambito applicativo dell'esterometro. Sul punto, è stato precisato che, in assenza di un'esplicita esclusione prevista dalla norma di riferimento (art. 1 c. 3-bis D. Lgs. 127/2015), la trasmissione riguarda tutte le operazioni con **soggetti esteri**, ivi compresi i **consumatori privati**. Ciò, in quanto, la *ratio*

dell'adempimento non si basa solo sul mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi, bensì sul monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è “estera”. Tale precisazione si riflette anche sulla natura delle operazioni che rilevano ai fini dell'adempimento. Per la trasmissione, non è significativo il fatto che l'operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel **territorio nazionale**. Rimane fermo, tuttavia, che gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (artt. da 7 a 7-octies Decreto IVA) dovranno essere comunicati solo quando l'importo sia superiore ad € 5.000. Sulla determinazione di tale limite, a parere dell'Agenzia delle Entrate, l'ammontare è comprensivo dell'eventuale imposta. L'obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, a seguito delle nuove regole, diventa generalizzato non prevedendo più **deroghe di ordine soggettivo** (dal 1° gennaio 2024), rimanendo fermo il graduale obbligo di fatturazione elettronica al superamento dei € 25.000 di **ricavi/compensi**. Pertanto, come evidenziato nel documento in esame, sia i contribuenti in **regime forfettario** (art. 1 c. da 54 a 89 L. 190/2014), sia gli **enti non commerciali**, compresi quelli del **terzo settore**, dal 1° luglio 2022, rientrano tra i soggetti passivi di cui all'art.1 c. 3 L. 127/2015.

Compilazione del file XML e trasmissione

Specifiche indicazioni vengono, altresì, fornite sulle modalità di compilazione del file XML e sulla relativa trasmissione al SDI.

In merito al contenuto del file (conforme alle Specifiche Tecniche versione 1.7), viene precisato che, per le operazioni attive riguardanti sia cessioni di beni che prestazioni di servizi, poste in essere dagli **operatori nazionali** verso soggetti esteri ed accompagnate dall'emissione di una fattura od altra documentazione che certifichi il relativo corrispettivo, nonché per le operazioni passive per le quali deve essere emesso un documento sostanzialmente coincidente con le citate fatture (**autofatturazione**), i dati presenti nei campi obbligatori del file xml dovranno essere coerenti con quelli del documento emesso **extra SdI**. Tuttavia, nei casi in cui si debba emettere un documento integrativo delle operazioni passive, la coerenza non consiste in una perfetta coincidenza delle informazioni, in quanto i dati possono essere riportati in maniera più sintetica se vi è omogeneità tra i beni/servizi acquistati.

Per quanto riguarda i **termini di trasmissione**, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che non è previsto un termine “fisso”, bensì “mobile” legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o, comunque, per gli acquisti, laddove tali documenti manchino oppure non siano tempestivi, a quello in cui le operazioni stesse si considerano effettuate.

Per quanto riguarda **esportazioni ed importazioni** per le quali è emessa la bolletta doganale, non esiste il divieto di trasmissione dei dati, ma l'assenza dell'obbligo. Ciò, in quanto, **bolletta doganale** e fattura elettronica via SdI escludono l'obbligo di assolvere la trasmissione dei dati, anche al fine di evitare duplicazioni delle informazioni trasmesse e poi messe a disposizione dei contribuenti.

Ulteriore chiarimento verte sul caso di tardiva trasmissione dei dati delle operazioni passive per le quali, in linea generale, non si concretizza anche il tardivo assolvimento dell'imposta tramite integrazione/autofattura. Sul punto è precisato che occorre tenere distinta l'integrazione della fattura/documento ricevuto dall'“autofatturazione” (che presuppone l'assenza del documento originario) ed in entrambi i casi il tardivo assolvimento dell'imposta costituisce violazione legata al mancato tempestivo versamento dell'IVA eventualmente dovuta, autonoma rispetto alla tardiva (od omessa) trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero. È precisato, inoltre, che in linea generale il momento in cui si trasmettono i dati delle operazioni passive:

- avrà rilevanza ai soli fini dell'assolvimento del relativo obbligo e delle correlate sanzioni in caso di inadempimento;

- ai fini della detrazione dell'IVA, la rilevanza potrà manifestarsi se la trasmissione dei dati avviene utilizzando tipologie di documenti che assolvono agli obblighi di autofatturazione in sostituzione della stessa. In tale caso, infatti, la tardiva autofatturazione e la conseguente annotazione nei registri IVA esplicherebbe i suoi effetti sulla detrazione dell'imposta, impedendola sino al corretto adempimento.

Conservazione

Per quanto riguarda gli obblighi di conservazione, qualora il **soggetto residente** o stabilito in Italia emetta una fattura elettronica verso quello estero attraverso SdI, utilizzando un **codice destinatario** comunicato dal cliente ed indicando nel codice Paese del cessionario/committente un valore diverso da “IT”, ciò assolve l'obbligo di cui all'art.1 c. 3-bis D. Lgs. 127/2015 e la fattura va conservata in **modalità elettronica**. Diversamente, se non è stata emessa una fattura elettronica tramite SdI o una bolletta doganale, occorre utilizzare il codice **convenzionale** “XXXXXXX” e codice Paese del cessionario/committente diverso da “IT”. In tale caso, il file contenente i dati della fattura non viene recapitato da SdI al cessionario/committente. Non trattandosi di una fattura elettronica, il documento va comunque conservato. Analoghe disposizioni valgono anche per il **ciclo passivo di fatturazione**.

L'Amministrazione Finanziaria ha chiarito, infine, che i file xml riguardanti le operazioni con l'estero:

- costituiscono **documenti fiscalmente rilevanti** ai sensi del DM 17 giugno 2014 e, come tali, devono essere conservati con le relative cautele;
- se contengono il campo 2.1.1.6.1, “Bollo virtuale”, valorizzato con “SI”, l'informazione sarà presa in considerazione ed esposta nell'elenco A del servizio online messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate nel **portale Fatture e Corrispettivi** per il calcolo ed il pagamento con F24 dell'**imposta di bollo**.

Circ. AE 13 luglio 2022 n. 26/E

TRASMISSIONE DEI DATI POS: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità, i termini e le informazioni da trasmettere relativi ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico (Prov. AE 30 giugno 2022 n. 253155).

L'art. 22 c. 5 DL 124/2019 dispone che “Al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie, la Banca d'Italia, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità e i criteri con cui gli operatori di cui al periodo precedente trasmettono agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento”.

In sostanza, i **prestatori di servizi** di pagamento autorizzati che svolgono la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un **contratto di convenzionamento**, consentono l'accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in relazione a **cessioni di beni e prestazioni di servizi**, anche prevedendo la messa a disposizione degli esercenti di sistemi atti a consentire tale accettazione, sono tenuti a trasmettere alcune specifiche informazioni.

Sul punto, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nel sopra citato provvedimento, tali soggetti dovranno trasmettere:

- il **codice fiscale** e, se disponibile, la **partita IVA** dell'esercente convenzionato ed il codice univoco del contratto di convenzionamento con il prestatore di servizi di pagamento;
- il codice ABI, ovvero il codice fiscale del prestatore di servizi di pagamento obbligato alla trasmissione;
- il codice identificativo univoco, assegnato da **PagoPA**, del soggetto che trasmette le informazioni;
- l'identificativo univoco dello strumento di pagamento, fisico o virtuale, attraverso cui l'esercente accetta la **transazione elettronica**;
- la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;
- la data di trasmissione delle operazioni da parte del prestatore di servizi di pagamento;
- la data contabile delle operazioni;
- l'importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall'esercente;
- il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall'esercente.

Si evidenzia, poi, che l'ultimo periodo dell'art. 22 c. 5 DL 124/2019 ha introdotto l'obbligo per gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti strumenti di pagamento elettronico, di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, anche tramite PagoPA, i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico, nonché l'importo complessivo delle transazioni **giornaliere** effettuate mediante gli stessi strumenti.

Modalità e termini di trasmissione

I prestatori di servizi di pagamento, quindi, devono trasmettere a PagoPA, direttamente o attraverso BANCOMAT S.p.A. in relazione ai pagamenti effettuati presso gli esercenti con carte a valere sui **circuiti PagoBANCOMAT® e BANCOMAT Pay®**, le informazioni precedentemente richiamate. La trasmissione deve essere effettuata entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione della transazione, sulla base delle specifiche tecniche e delle modalità telematiche definite con apposita convenzione sottoscritta con PagoPA.

La prima trasmissione delle informazioni, riferite alle transazioni contabilizzate dal 1° settembre 2022, dovrà essere effettuata dai prestatori di servizi di pagamento entro il 5 settembre 2022.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, le informazioni riferite alle transazioni contabilizzate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 agosto 2022, dovranno essere trasmesse a PagoPa entro il **31 ottobre 2022**.

Nel Provvedimento in commento viene, infine, sottolineato che, PagoPa assume, per conto dell'Agenzia delle Entrate, il ruolo di **Responsabile del trattamento dei dati personali** acquisiti, in base dell'art. 28 Reg. UE n. 2016/679.

Prov. AE 30 giugno 2022 n. 253155

NUOVA PROROGA DEL SUPER SISMABONUS ACQUISTI 110%

Una delle principali novità introdotte dal Decreto PNRR 2 convertito in legge è la proroga di 6 mesi, in presenza di specifiche condizioni, del Super sismabonus acquisti 110%. Pertanto, l'atto definitivo di compravendita può essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022, ma comunque entro il 31 dicembre 2022 (art.18 c.4-ter DL 35/2022),

Decreto PNRR 2

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022 è stata pubblicata la L. 79/2022, di conversione del decreto PNRR 2 (DL 36/2022) recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto*

legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).” Il provvedimento, a seguito delle modifiche ed integrazioni subite durante l'esame parlamentare, risulta composto da 72 articoli (dai 50 iniziali), per un totale di 280 commi (dai 180 iniziali). Premesso quanto innanzi esposto, con la conversione in esame, è stata ufficializzata una nuova ed importante disposizione sul Sisma bonus acquisti. Invero, l'art. 18 c. 4-ter DL 36/2022, introdotto al Senato, reca una modifica alla **disciplina della detrazione** al 110% - Superbonus in materia di realizzazione di **interventi di riduzione del rischio sismico**.

Sismabonus acquisti ordinario

In argomento, giova ricordare che in base all'art. 16 c. 1-septies DL 63/2013, il Sisma bonus acquisti consiste in una **detrazione d'imposta**:

- del 75% del prezzo di acquisto a seguito di un **intervento di demolizione e ricostruzione** con cui si ottiene il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore;
- dell'85% se dopo i lavori si ottiene il passaggio a due classi di rischio inferiori;
- la spesa su cui applicare la percentuale, comunque, non può superare i € 96.000 per unità immobiliare per ciascun anno;
- il **beneficio fiscale** va ripartito in cinque quote annuali di pari importo;
- deve trattarsi di immobili realizzati, nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3, a seguito di demolizione e ricostruzione di interi edifici (anche con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente), da parte di **imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare**;
- relativamente al soggetto beneficiario del bonus, la norma lo identifica con il soggetto acquirente delle nuove **unità immobiliari** che sostiene la spesa relativa al loro acquisto.

Super sismabonus acquisti 110%

Il Legislatore, con l'art. 119 c. 4 Decreto Rilancio, ha elevato le aliquote del 75% e dell'85% al 110%, riservando l'agevolazione a chi acquista da un'impresa un immobile a seguito di un intervento di demolizione e ricostruzione che ha comportato il passaggio ad una classe inferiore di rischio sismico, a condizione che la compravendita avvenga entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori. A questo proposito, dunque, l'aliquota del 110% spetta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.

Applicazione della detrazione in caso di acquisto di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia: dubbi applicativi

Da quanto appreso dal Dossier del Senato (DL 36/2022 – A.C. 3656 del 23 giugno 2022), in materia erano stati sollevati dei dubbi in merito alla tempistica per l'applicazione della detrazione in caso di acquisto di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (cd. Sisma bonus acquisti) a cui aveva dato una prima risposta la Circ. AE 22 dicembre 2020 n. 30/E. Successivamente, anche attraverso un'interrogazione svolta nella VI Commissione finanze della Camera dei deputati, era stata riproposta la questione in questi termini: *“non sembra chiaro se entro il termine del 30 giugno 2022 – data entro cui deve essere stipulato l'atto di compravendita dell'immobile oggetto dei lavori – sia necessario che l'immobile abbia ottenuto l'agibilità, a seguito della presentazione al comune della comunicazione di fine lavori e della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità o se sia sufficiente che sia stato realizzato il collaudo statico con verifica del miglioramento sismico”*.

“Nuova proroga” del Sismabonus acquisti: termini e condizioni

Nonostante i citati dubbi, il Legislatore ha prorogato di 6 mesi, in presenza di specifiche condizioni del super sisma bonus acquisti 110% (art. 18 c. 4-ter DL 36/2022 conv. con la L. 79/2022). Nello specifico, intervenendo sull'art. 119 c. 4 secondo periodo DL 34/2020, viene disposto che per gli acquirenti delle **unità immobiliari antisismiche**, facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti dalle imprese, l'atto definitivo di compravendita potrà essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022, ma comunque entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022, abbiano:

- sottoscritto un **contratto preliminare** di vendita dell'immobile regolarmente registrato;
- versato acconti mediante il **meccanismo dello sconto in fattura** e maturato il relativo **credito d'imposta**;
- ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali;
- ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico;
- l'**accatastamento** dell'immobile almeno in categoria F/4 "unità in corso di definizione".

Sintesi:

- l'atto definitivo di compravendita può essere stipulato entro il 31 dicembre 2022;
- oltre tale data, sarà possibile fruire del sisma bonus ordinario del 75% o dell'85%.

art. 18 c. 4-ter DL 36/2022

TRATTAMENTO IVA PER ESPORTAZIONE E SERVIZI DI TRASPORTO CON PIU' VETTORI

L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento sul trattamento ai fini IVA delle prestazioni di trasporto rese nell'ambito di un'esportazione con più vettori. Il servizio di trasporto effettuato per conto terzi non è imponibile ai fini IVA se eseguito nei confronti di un committente che agisce come subappaltatore (Risp. AE 26 luglio 2022 n. 392).

Le prestazioni di **trasporto internazionale** che un vettore principale - incaricato di trasportare la merce all'estero dall'esportatore, dall'importatore o dal destinatario della stessa - affida, in tutto od in parte, a un vettore terzo sono imponibili ai fini IVA (cfr. sul punto anche Circ. AE 25 febbraio 2022 n. 5/E).

Nel caso di specie, Beta (esportatore) conferisce il mandato a Gamma (**spedizioniere** internazionale) di effettuare le operazioni doganali di esportazione, nonché il trasporto della merce. Gamma, per l'esecuzione del mandato, incarica l'Istante (Alfa) di effettuare le operazioni doganali di esportazione ed il trasporto della merce per la tratta italiana. Alfa per l'esecuzione del servizio si affida a Epsilon (autotrasportatore per conto terzi).

Si ritiene che il servizio di trasporto effettuato da Epsilon non rientri nel regime di non imponibilità IVA, perché eseguito nei confronti di un committente (Alfa) che agisce come "subappaltatore", trattandosi di un servizio che ha a sua volta ricevuto in "subappalto" da Gamma, l'unico soggetto a diretto contatto con l'esportatore. La prestazione di trasporto resa da Epsilon ad Alfa, territorialmente rilevante in Italia, è imponibile con applicazione dell'aliquota IVA ordinaria. L'unica prestazione che può beneficiare della non imponibilità ai fini IVA è quella relativa al trasporto che Alfa rende a Gamma, che oltre ad essere espressamente compreso tra i soggetti elencati all'art. 9 c. 3 DPR 633/72 (si veda di seguito), fornisce il servizio di trasporto direttamente all'esportatore.

Si ricorda che, ai fini IVA, non sono imponibili i **trasporti** relativi a beni in **esportazione**, in **transito** od in **importazione temporanea**, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi dell'art. 69 c. 1 (art. 9 DPR 633/72).

Dal 1° gennaio 2022, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 5 septies DL 146/2021 conv. in L. 215/2021 con lo scopo di seguire le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di non imponibilità IVA dei **trasporti internazionali**, sono esclusi dal regime di non imponibilità IVA i **servizi di trasporto** resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore.

RIMBORSO E COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA ENTRO IL 22 AGOSTO 2022

Per il periodo aprile-giugno 2022 (II trimestre), considerato che il 31 luglio è domenica e che gli adempimenti fiscali con scadenza dall'1 al 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 dello stesso mese che, però, nel 2022 cade di sabato, il Modello TR va presentato entro il 22 agosto 2022.

Il modello TR va presentato dai **contribuenti IVA** che hanno realizzato nel **trimestre** un'eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 € e che intendono chiedere in tutto od in parte il **rimborso** o l'**utilizzo in compensazione** per pagare anche altri tributi, contributi e premi.

Il **credito IVA infrannuale** può essere richiesto a rimborso dai (art. 38-bis c. 2 DPR 633/72):

- contribuenti che esercitano attività che comportano operazioni soggette ad imposta con **aliquote inferiori** a quelle dell'imposta relativa agli acquisti;
- contribuenti che effettuano **operazioni non imponibili** per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti di **beni ammortizzabili** per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti imponibili;
- soggetti **non residenti** e **senza stabile organizzazione** nel territorio dello Stato, identificati direttamente o che hanno nominato un rappresentante residente in Italia;
- soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, **operazioni attive** per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a **beni mobili materiali**; prestazioni di **trasporto di beni** e relative **prestazioni di intermediazione**; prestazioni di **servizi accessori** ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell'art. 19 c. 3 lett. a-bis DPR 633/72.

Se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l'**utilizzo in compensazione** del credito IVA, occorre considerare che, in linea generale, l'utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell'istanza. Il superamento, inoltre, del limite di 5.000 € annui, riferito all'ammontare complessivo dei **crediti trimestrali** maturati nell'anno, comporta l'obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza di rimborso/compensazione. Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 € annui (elevato a 50.000 € per le **start-up innovative**) hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del **visto di conformità** o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'**Organo di controllo** sull'istanza da cui emerge il credito.

Per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i **servizi telematici** dell'**Agenzia delle Entrate** (Fisconline o Entratel).

Il modello deve essere presentato telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel.

Se il **termine** cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Si ricorda che per il 2022 il **termine di presentazione del Modello TR** è fissato al:

- per il periodo gennaio-marzo (**I trimestre**), **2 maggio 2022** (in quanto il 30 aprile è sabato ed il 1° maggio è festivo);
- per il periodo aprile-giugno (**II trimestre**), **22 agosto 2022** (in quanto il 31 luglio è domenica e gli adempimenti fiscali che hanno scadenza dall'1 al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese - art. 37 c. 11-bis DL 223/2006 - che, però, nel 2022 è sabato);
- per il periodo luglio-settembre (**III trimestre**), **31 ottobre 2022**.

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA UNDER 36: LA BROCHURE DELL'AE

L'Agenzia delle Entrate, nella sezione Dépliant ed infografica del proprio sito, ha pubblicato una brochure sulle agevolazioni prima casa under 36 spettante a chi acquista la prima casa tra il 26 maggio 2021 ed il 31 dicembre 2022, non ha compiuto 36 anni e ha un ISEE non superiore a 40.000 euro.

Le agevolazioni prima casa under 36 spettano a coloro che:

- acquistano la prima casa **tra il 26 maggio 2021 ed il 31 dicembre 2022**;
- non hanno ancora compiuto i **36 anni di età** nell'anno in cui l'atto è stipulato;
- hanno un **ISEE annuo** (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore a **40.000 euro**.

Inoltre, è necessario:

- avere o stabilire la **residenza nel Comune** in cui si trova l'immobile, **entro 18 mesi** dall'acquisto;
- **non essere titolari**, nemmeno col coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l'immobile da acquistare;
- **non possedere un altro immobile** acquistato con l'agevolazione prima casa o, se si possiede, venderlo entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

Per quali immobili spettano le agevolazioni

Sono ammessi al beneficio gli **immobili** appartenenti alle **categorie catastali** A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11, e le **pertinenze** rientranti nelle categorie C2, C6 e C7 (una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale).

L'**acquisto della pertinenza** può avvenire insieme a quello dell'**abitazione principale** o con atto separato, purché stipulato entro il termine temporale di validità dell'agevolazione e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti.

Le agevolazioni per gli acquisti

Per gli **acquisti non soggetti ad IVA**, non sono dovute le **imposte di registro, ipotecaria e catastale**.

Per le **compravendite soggette ad IVA**, oltre a non pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, viene concesso un **credito d'imposta** di ammontare pari all'IVA pagata al venditore, che può essere utilizzato:

- per pagare **imposte** (registro, ipotecaria, catastale) su **successioni e donazioni** dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- per pagare l'**IRPEF** dovuta in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell'acquisto agevolato;
- per compensare somme dovute tramite **mod. F24**, in cui va indicato il codice tributo 6928.

Per i **finanziamenti** erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo non è dovuta l'imposta sostitutiva.

Come per gli altri atti di acquisto assoggettati all'**imposta di registro proporzionale**, anche l'atto di acquisto prima casa under 36 è esente, inoltre, dall'**imposta di bollo**.

Quando decadono le agevolazioni

Chi richiede le agevolazioni under 36 senza avere i requisiti specifici (per esempio, valore ISEE superiore a quello richiesto), ma ha comunque diritto alle agevolazioni prima casa:

- per gli **atti soggetti ad imposta di registro**, subisce il recupero di tale imposta (nella misura del 2%) e delle imposte ipotecaria e catastale (nella misura fissa di 50 euro ciascuna);
- per gli **acquisti soggetti ad IVA**, oltre a dover pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, deve restituire il credito d'imposta usufruito, se lo ha già utilizzato (con applicazione di sanzioni ed interessi). Rimane dovuta l'IVA con aliquota del 4%.

Invece, l'imposta di registro viene recuperata nella misura del 9% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna, in caso di **decadenza** dalle agevolazioni prima casa per:

- **dichiarazione mendace** sulla sussistenza dei requisiti, resa nell'atto di acquisto;
- **mancato trasferimento della residenza** nei termini previsti;
- **vendita entro cinque anni**, non seguita dal riacquisto entro l'anno;
- **mancata alienazione** della precedente prima casa entro l'anno dall'acquisto della nuova.

CONTRIBUTI SISMA CENTRO ITALIA: LA PROROGA DEL MISE

I contributi per le imprese dei Comuni dell'Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 sono concessi a fronte della somma dei costi della produzione sostenuti dai beneficiari in due esercizi consecutivi individuati tra quelli intercorrenti tra il 2017 ed il 2022.

In tema di **contributi** per le **imprese del Centro Italia** colpite dal **sisma del 2016 e 2017**, il **MISE**, con DM 27 maggio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2022, ha modificato l'**art. 4 c. 1 DM 11 agosto 2017**. Nel dettaglio, alle imprese dei **Comuni del Centro Italia** (Abruzzo,

Lazio, Marche ed Umbria) colpiti dagli **eventi sismici** del 2016 e 2017 sono concessi contributi a fronte della somma dei costi della produzione sostenuti dai beneficiari in due **esercizi consecutivi** individuati tra quelli intercorrenti tra il 2017 ed il 2022. Diversamente, l'art. 4 c. 1 DM 11 agosto 2017 faceva riferimento agli esercizi intercorrenti tra il 2017 ed il 2020.

Si ricorda che l'**importo del contributo** non può essere superiore a 50.000 euro per singola impresa, limite elevato a 75.000 euro per le imprese in possesso del rating di legalità.

La misura è destinata alle imprese operanti nel **settore turistico ed agriturismo**, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio ed artigianato ed è volta a sostenere la prosecuzione dell'attività e la ripresa produttiva delle imprese operanti nelle **Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Macerata, Perugia, Pescara, Rieti, Teramo e Terni**.

Possono accedere alla misura le imprese di qualsiasi dimensione, anche non iscritte al **Registro delle Imprese**:

- dotate di **unità produttive** ubicate nelle suddette Province (le imprese non iscritte al Registro delle Imprese devono esercitarvi l'attività);
- operative nei territori delle Province indicate antecedentemente al 24 febbraio 2016 (26 aprile 2016 per la Provincia di **Ancona** e **18 luglio 2016** per la Provincia di **Pescara**);
- operanti in tutti i **settori**, fatta eccezione per quelli dell'agricoltura primaria, della pesca e dell'acquacoltura, se iscritte all'albo delle imprese artigiane o nei settori di cui all'allegato 1 del DM 11 agosto 2017, se non iscritte all'albo delle **Imprese artigiane**;
- che abbiano registrato una **riduzione del fatturato** non inferiore al 30%.

I contributi sono cumulabili con qualsiasi altra **agevolazione pubblica** concessa per i medesimi costi della produzione e sono concessi nei limiti della normativa europea in materia di **aiuti de minimis**.

DM 27 maggio 2022

SISMA BONUS ACQUISTI E CONTRATTO DI COMPRAVENDITA

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di contratto di compravendita stipulato dopo il 30 giugno 2022, l'aliquota applicabile ai beneficiari del sisma bonus acquisti varia dal 75% all'85% della spesa a seconda che la ricostruzione preveda il passaggio ad una o a due classi inferiori di rischio sismico (Risp. AE 20 luglio 2022 n. 384).

Se il **contratto definitivo di compravendita di unità immobiliari residenziali** viene sottoscritto successivamente al 30 giugno 2022, gli **acquirenti** persone fisiche possono beneficiare del **sisma bonus acquisti** con le aliquote ordinarie della detrazione di seguito riportate, ma non con l'aliquota più elevata del 110% (cfr sul punto anche Circ. AE 22 dicembre 2020 n. 30/E).

La detrazione per il **sisma bonus acquisti**, in vigore fino al 31 dicembre 2024, è pari al (art. 16 c. 1 septies DL 63/2013):

- se con la **ricostruzione** si ha il passaggio ad una classe inferiore di **rischio sismico**, 75% della spesa sostenuta per l'acquisto;

- se con la ricostruzione si ha il passaggio a due classi inferiori di rischio sismico, 85% della spesa sostenuta per l'acquisto.

Nel caso di specie il **contratto definitivo di compravendita**, riferito al **preliminare** registrato del 24 maggio 2021, veniva sottoscritto entro il 30 novembre 2022. Il contribuente potrà, pertanto, beneficiare del sisma bonus acquisti solo con le aliquote ordinarie e successivamente potrà esercitare lo sconto in fattura come da lui richiesto.

Si ricorda che il sisma bonus acquisti spetta per gli **acquisti** o le **permuta** o le **concessioni in leasing** di immobili adibiti ad abitazione, anche non principale o ad attività produttive, facenti parte di **edifici demoliti** e ricostruiti interamente da imprese di **costruzione o ristrutturazione immobiliare** che li hanno acquistati allo scopo di ridurre il rischio sismico, alle seguenti condizioni:

- gli immobili devono essere ubicati nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3;
- l'intervento edilizio deve essere effettuato in base ad un **titolo edilizio** rilasciato dopo il 1° gennaio 2017;
- l'acquisto (o la permuta o il leasing) devono essere effettuati entro 30 mesi dalla conclusione dei lavori.

L'intervento di ricostruzione può essere effettuato sia direttamente dall'impresa titolare del titolo abilitativo che da un'impresa esecutrice terza, a condizione che la prima abbia nell'oggetto sociale la previsione espressa dell'attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.

La detrazione spetta integralmente anche in presenza di una **variazione volumetrica** rispetto all'edificio preesistente e anche se l'edificio è ricostruito in una zona diversa del Comune.

I beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito o per lo sconto sul corrispettivo, senza la necessità di richiedere l'attestazione di congruità delle spese (Circ. AE 29 novembre 2021 n. 16/E).

Risp. AE 20 luglio 2022 n. 384

CARBURANTI: TAGLIO DELLE ACCISE CONFERMATO FINO AL 21 AGOSTO 2022

Sono state prorogate le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti: fino al 21 agosto 2022 è confermato il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione (Com. Stampa MEF MITE 19 luglio 2022).

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, ed il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il Decreto Interministeriale che proroga fino al **21 agosto 2022** le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei **carburanti**. Con l'ultimo provvedimento adottato le misure avrebbero dovuto applicarsi soltanto fino al 2 agosto 2022. Il nuovo intervento, arrivato nel pieno della crisi di governo e con poche ore di anticipo rispetto all'atteso discorso del premier alle Camere, estende fino al 21 agosto 2022 il **taglio di 30 centesimi** al litro per benzina, diesel, GPL e metano per autotrazione.

Cosa prevede la disciplina attualmente in vigore

Ad oggi le aliquote di accisa sono così rideterminate fino al 2 agosto 2022 (DM 24 giugno 2022):

- **benzina**: 478,40 euro per mille litri;
- **oli da gas** o **gasolio** usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- **gas di petrolio liquefatti** (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- **gas naturale** usato per **autotrazione**: zero euro per metro cubo.

Inoltre, il decreto in vigore per il periodo dal 9 luglio 2022 al 2 agosto 2022 prevede che:

- non si applichi l'aliquota di accisa sul **gasolio commerciale** usato come carburante;
- l'aliquota IVA applicata al **gas naturale** usato per autotrazione si applichi nella misura del 5%.

L'attuale disciplina, infine, pone in capo agli **esercenti** i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa ed agli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti l'obbligo di trasmettere, entro il 9 agosto 2022, all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per via telematica, i **dati** relativi ai quantitativi di benzina, diesel, GPL e metano per autotrazione **giacenti** nei serbatoi dei relativi depositi ed impianti alla data del 2 agosto 2022.

I prezzi dei carburanti

La notizia del nuovo decreto arriva all'indomani della pubblicazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica dei **prezzi medi settimanali** dei carburanti e combustibili registrati dall'11 al 17 luglio 2022. Gli importi pubblicati, riportati nella tabella, fotografano la discesa di benzina e gasolio in modalità self-service **sotto i 2 euro**.

Prodotto	Prezzo	Variazione*
Carburanti (€/1.000 L)		
Benzina	1.988,71	-39,73
Gasolio auto	1.940,89	-40,74
GPL	825,41	-1,35
Combustibili per uso riscaldamento (€/1.000 L)		
Gasolio riscaldamento	1.947,00	-11,61
Combustibili per uso industriale (€/1.000 kg)		
O.C. fluido BTZ	1.200,73	-61,54
O.C. denso BTZ	771,44	-28

**Variazione assoluta del prezzo rispetto alla rilevazione precedente dell'11 luglio 2022*

DL SEMPLIFICAZIONI: LE NOVITÀ FISCALI DOPO L'OK DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvato dal Camera il disegno di legge di conversione del decreto Semplificazioni 2022, con modifiche significative apportate dagli emendamenti approvati: dalle novità per la conservazione sostitutiva digitale, alla crisi d'impresa ed alle novità per gli ETS, alla cessione “ante 1° maggio” dei crediti dei bonus edilizi. Il testo ora al Senato per l'ok definitivo ed essere convertito entro il 20 agosto 2022.

È stato approvato il disegno di legge di conversione del **Decreto Semplificazioni 2022 (DL 73/2022)** in prima lettura alla Camera. Il provvedimento passa adesso al Senato, si spera “senza modifiche”, per avere il via libero definitivo ed essere convertito in legge entro il prossimo 20 agosto 2022.

Prima di vedere “la luce”, il 27 luglio 2002 sono stati presentati durante l'approvazione alla Camera ulteriori **emendamenti** “di fine corse”, alcuni di quali sono stati già approvati.

Il testo emendato “cambia” le sorti di alcune disposizioni che interessano un'ampia platea di **contribuenti ed addetti ai lavori**.

Arriva il modello di pagamento **F24** unificato con cui si potrà effettuare qualsiasi pagamento; viene abrogato l'obbligo annuale di **conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili**; in tema di **Superbonus** e **cessione dei crediti** viene meno il requisito collegato alla data del 1° maggio 2022 della relativa comunicazione ancorata, per effetto delle norme del Decreto Aiuti; decade l'obbligo di conservare gli **scontrini fiscali** delle spese mediche per il riconoscimento della relativa **detrazione** fiscale, a certe condizioni; la scadenza dell'adempimento Intrastat viene confermato al 25 del mese successivo; per il **rischio di insolvenza** si cambiano le regole e sono “salve” le imprese che hanno debiti con l'Erario per un ammontare inferiore al 10% del loro volume d'affari; per il **Terzo settore** si riscrivono alcune norme per individuare il peso dell'attività commerciale e, di conseguenza, la possibilità di fruire delle relative agevolazioni e si proroga al 31 dicembre l'adeguamento dello Statuto, in modalità semplificata; novità in tema **IRAP**, si autorizza la compilazione della dichiarazione di quest'anno senza le novità in tema di deduzione disposte dal decreto; in tema di accertamento arriva direttamente per PEC, tramite l'App “IO” o (SMS) la comunicazione “semplificata” della conclusione della procedura di controllo.

Vediamo le **principali novità con impatto fiscale** del disegno di legge approvato alla Camera.

Conservazione sostitutiva digitale

Niente più stampa e la conservazione elettronica annuale dei **registri contabili** tenuti con **sistemi elettronici**, viene recepita la proposta presentata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel corso dell'audizione presso le Commissioni Finanze e Bilancio della Camera.

L'obbligo disposto dall'art.7 c. 4-quater DL 357/94 è superato; con l'emendamento approvato è abrogato l'obbligo annuale di conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici. Ricordiamo che, già il DL 34/2019 aveva disposto una semplificazione sotto questo profilo considerando “regolari” i registri contabili anche se non fisicamente stampati su carta, ma “pronti alla stampa”. L'Amministrazione Finanziaria non aveva “del tutto” considerato corretta tale modalità, adesso “sbloccata” grazie alla novità emendata del testo del Ddl Semplificazioni 2022: basterà, dunque, tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all'atto di eventuali richieste da parte dell'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo, come evidenzia anche la nota del 27 luglio 2022 emanata dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti.

F24 unificato

In materia di **versamenti fiscali**, si dispone, con l'aggiunta dell'art. 3-bis, che il modello di pagamento F24 potrà essere utilizzato per effettuare qualsiasi pagamento, anche per pagare sanzioni e tributi che attualmente sono regolati mediante il **modello F23**. Sarà il MEF a definire le tipologie di versamenti e la disciplina dei versamenti per i quali è consentito ai contribuenti effettuare i versamenti unitari.

Accertamento

In tema di accertamento, l'Agenzia delle Entrate individuerà le **modalità semplificate di comunicazione** - per segnalare la conclusione della procedura di controllo – anche mediante posta certificata, tramite l'App “IO” o direttamente con messagistica di testo (SMS). Apposito Provvedimento dell'Agenzia individuerà sia la modalità semplificata di comunicazione, sia le modalità con le quali il contribuente potrà fornire i propri dati al fine di poter consentire tale comunicazione “semplificata”.

Crisi d'impresa

È stato approvato anche l'emendamento che riscrive la disciplina delle segnalazioni dei **creditori pubblici qualificati** (art.25-novies D. Lgs. 14/2019) per la **composizione negoziata** della crisi.

Le novità interessano il profilo temporale e, precisamente, con i correttivi in commento il quadro è il seguente:

- per il disposto dell'art. 25-novies D. Lgs. 14/2019 sarà applicabile per i debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all'art. 21-bis DL 78/2010, ed occorrerà fare riferimento a quelle del secondo trimestre del 2022 (non più del primo trimestre);
- segnalazioni che dovranno essere inviate contestualmente alla **comunicazione di irregolarità** e non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle liquidazioni periodiche di cui all'art. 21-bis del DL 78/2010.

Tra gli emendamenti, anche quello approvato che interviene sulle “soglie” al superamento delle quali scatta la comunicazione.

Il **rischio di insolvenza** trova nuovi parametri di confronto visto che le imprese con un debito con l'Erario inferiore al 10% del loro volume d'affari non saranno più ritenute “a rischio”.

L'Agenzia invierà le segnalazioni in presenza di:

- un debito IVA, scaduto e non versato, di importo superiore ad € 5mila;
- un debito IVA non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari, risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente.

La segnalazione è comunque inviata quando il debito è superiore ad € 20mila.

Modello 730 e spese mediche

Con il correttivo apportato non è più richiesta la conservazione documentale. Cade l'obbligo di conservare gli **scontrini fiscali** delle spese mediche per il riconoscimento della relativa **detrazione fiscale**, ma solo se il modello 730 viene affidato per la presentazione ad un **CAF** o ad un **professionista abilitato**. Ricordiamo che, prima delle novità emendative, l'art. 6 ha disposto che anche in caso di presentazione, senza modifiche della **dichiarazione precompilata**, mediante CAF o professionista non venisse effettuato il controllo formale sui dati. Come specificato nella Scheda di Lettura del 6 luglio della Commissione Studi, difatti, in caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati.

Cessione crediti

Con un emendamento approvato dalla Camera, la cessione dei crediti potrà essere effettuata anche con riferimento ai crediti del 2021. In tema di Superbonus e bonus edilizi, difatti, con la novità in esame è stato eliminato il riferimento temporale che stabiliva la decorrenza delle cessioni previste dal Decreto Aiuti (DL 50/2022), cioè la possibilità concessa alle **banche** di cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti - quindi a **società, professionisti e partite IVA** (con la sola eccezione dei consumatori). Come noto, la citata norma vincolava, sotto un profilo temporale, la cedibilità del credito stabilendo che la cessione si applicasse alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia a partire dal 1° maggio 2022. Con il correttivo approvato è stato eliminato tale riferimento temporale e, dunque, la possibilità di cedere i crediti a favore di tutti i soggetti diversi dai consumatori od utenti, come definiti dall'art. 3 c.1 lett. a) D. Lgs. 206/2005, che abbiano stipulato un **contratto di conto corrente** con la banca stessa (ovvero con la **banca capogruppo**), riguarderà tutti i crediti anche quelli comunicati all'Amministrazione prima della data del 1° maggio 2022.

Terzo settore

La disciplina del terzo settore è interessata in modo “importante” dai correttivi apportati con gli emendamenti approvati alla Camera. In particolari, sono stati modificati i “numeri” per l'accesso all'**esercizio commerciale**; da un lato sarà necessaria una soglia di ricavi pari al 6% (in luogo dell'attuale percentuale fissata al 5%), dall'altro tale requisito deve interessare non oltre tre periodi consecutivi (in luogo dei vigenti previsti, vale a dire due). Si definiscono in modo più netto i confini per individuare la “non commercialità” delle attività svolte dagli **ETS**, classificando la natura non commerciale dei costi effettivi grazie anche alla specifica contenuta nel testo inserito alla fine del c. 2 dell'art. 79 D. Lgs. 117/2017 e, precisamente, “i costi effettivi sono determinati computando oltre ai costi diretti tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e tra questi quelli indiretti e generali, ivi inclusi quelli finanziari e tributari”.

La modalità “semplificata” per adeguare gli Statuti alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017 trova una nuova proroga, grazie alla quale le **Onlus**, le **organizzazioni di volontariato** e le **associazioni di promozione sociale** potranno effettuare tale adeguamento entro il 31 dicembre 2022.

IRAP

Dopo la “rivoluzione” prevista in tema di determinazione del costo della produzione ai fini IRAP dal decreto Semplificazioni in vigore da 21 giugno 2022, gli emendamenti approvati riscrivono il quadro delle **deduzioni** del costo del lavoro “modificato” per talune fattispecie semplicemente prevedendo che le novità introdotte possono “non essere considerate” per la compilazione del modello IRAP 2022.

SACE: APPROVATO IL NUOVO SCHEMA DI GARANZIA ITALIA

La Commissione Europea ha autorizzato il nuovo schema della Garanzia Italia di SACE, strutturato come previsto dal DL Aiuti. La garanzia è concessa in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali ed altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, a fronte della concessione di nuovi prestiti, leasing finanziari, e prodotti di factoring pro solvendo (art. 15 DL 50/2022).

Giunge il via libera da parte della Commissione Europea sulla garanzia SACE a favore delle imprese colpite dalla crisi russo-ucraina previste dal Decreto Aiuti. Il semaforo verde della

Commissione, dal 19 luglio 2022, approva e proroga ufficialmente la garanzia SACE **fino al 31 dicembre 2022**, rendendo di fatto alle banche la piena operatività del plafond da 10 miliardi di euro messo a disposizione dal Governo per sostenere la liquidità delle imprese.

La misura, prevista dall'art. 15 Decreto Aiuti (DL 50/2022 conv. in L. 91/2022), è rivolta alle **imprese con sede in Italia** di tutte le dimensioni ed operative in tutti i settori, ad eccezione di quello finanziario, ed ha l'obiettivo di sostenere le esigenze di liquidità collegate all'impatto economico della crisi russo-ucraina.

La garanzia è concessa anche in favore di **imprese in difficoltà** alla data del 31 gennaio 2022, purché siano state autorizzate alla **procedura del concordato con continuità aziendale** od abbiano registrato accordi di ristrutturazione dei debiti o presentato un piano attestato di risanamento (art. 67 della legge fallimentare), a condizione che, alla data di presentazione della domanda, le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato ed il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

Restano, invece, **escluse** dalla garanzia:

- le imprese che alla data della presentazione della domanda presentano **esposizioni classificate come sofferenze** ai sensi della vigente disciplina di regolamentazione strutturale e prudenziale;
- le imprese **soggette alle sanzioni adottate dall'Unione Europea**, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità od Organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione Europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione Europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione;
- le società **controllate o controllanti**, sia direttamente che indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 c.c., da società residenti in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali ai sensi dell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.

Per essere considerate ammissibili, le imprese dovranno, inoltre, dimostrare che la crisi in atto comporta **dirette ripercussioni economiche negative sull'attività d'impresa** in termini di contrazione della produzione o della domanda dovuta a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione Russa o nella Repubblica della Bielorussia. In alternativa, le imprese devono dimostrare che l'attività imprenditoriale sia limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta, dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili.

La garanzia è concessa **da SACE in favore di banche**, istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali ed altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, a fronte della concessione di nuovi prestiti, leasing finanziari, e prodotti di factoring pro solvendo, finalizzati a sostenere le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi attuale. La copertura della garanzia può giungere fino a tre massimali a seconda del fatturato della pmi. Nello specifico la copertura arriva:

- **fino al 90%** dell'importo del finanziamento per le imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro e per le imprese ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, come individuati con DPCM ai sensi dell'art. 10 c. 1 DL 21/2022;

- **fino all'80%** dell'importo del finanziamento per le imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
- **fino al 70%** del finanziamento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

L'importo a copertura della garanzia statale non deve superare il maggiore valore tra i seguenti elementi:

- il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali. Se l'impresa ha iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;
- il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore.

La durata dei finanziamenti **non può essere superiore a 8 anni**, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi. La richiesta di finanziamento può essere presentata dall'impresa direttamente alla banca cui l'impresa è correntista od altro soggetto abilitato all'esercizio del credito.

La garanzia può essere rilasciata attraverso la **procedura semplificata**, nel caso di finanziamenti in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 5000 o in favore di imprese con fatturato fino a 1,5 miliardi di euro o, comunque, con importo massimo garantito inferiore od uguale a 375 milioni di euro. Mentre è richiesta la procedura ordinaria, nel caso di finanziamenti in favore di imprese con un numero di dipendenti superiore a 5000 od in favore di imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro o, comunque con importo massimo garantito eccedente la soglia di 375 milioni di euro. Viene espressamente fatto obbligo da parte della Commissione Europea nei confronti delle imprese beneficiarie, di mantenere l'impegno a non delocalizzare le produzioni per tutta la durata dell'operazione garantita.

art. 15 DL 50/2022

IMPOSTE SUI REDDITI CON MAGGIORAZIONE ALLA CASSA ENTRO IL 22 AGOSTO 2022

Il calendario fiscale di agosto chiama alla cassa i contribuenti persone fisiche, società di persone e società di capitali, per il versamento con maggiorazione del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nonché delle relative imposte sostitutive.

I termini di versamento ordinari delle **imposte sui redditi** e dell'**IRAP**, sono regolamentati dall'art. 17 DPR 435/2001, con specifiche disposizioni per le diverse tipologie di contribuenti tenuti ad assolvere le imposte. Nello specifico, è previsto che, il versamento del saldo sia effettuato:

- per le **persone fisiche, società ed associazioni** di cui all'art. 5 DPR 917/86, entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa;
- per i soggetti IRES, entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del **periodo d'imposta** (quindi 30 giugno nel caso di società con esercizio coincidente con l'anno solare);
- per i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Per quanto riguarda, invece, il versamento dell'acconto, lo stesso è generalmente suddiviso in due rate, salvo che l'importo dovuto per la prima rata non superi € 103,00. L'acconto, inoltre, non è dovuto:

- per i **soggetti IRPEF**, se l'ammontare dell'imposta dovuta risulti inferiore ad € 51,65;
- per i soggetti **IRES**, se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente al netto delle detrazioni, dei **crediti d'imposta** e delle **ritenute d'acconto** sia di ammontare entro € 20,66.

Il versamento dell'**acconto IRPEF** deve essere versato:

- in due rate, di cui la prima, nella misura del 40%, entro il 30 giugno e, la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30 novembre 2022;
- in un'unica soluzione, entro il 30 novembre 2022, se l'importo dovuto sia inferiore ad € 257,52.

Il versamento dell'acconto IRES, fissato nella misura del 100%, deve essere effettuato:

- per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione stessa, quindi entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- per la seconda o unica rata, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

È opportuno precisare, inoltre, che l'art. 58 DL 124/2019, ha rimodulato gli acconti relativi ai soggetti per i quali siano stati approvati gli **ISA** e che dichiarino **ricavi** o **compensi** di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, di cui all'art. 12-quinquies c. 3 e 4 DL 34/2019, prevedendo che, gli stessi, siano effettuati in due rate, ciascuna nella misura del 50%.

I sopra elencati termini di versamento sono applicabili sia al saldo dell'**addizionale regionale**, all'addizionale comunale, all'IRAP, nonché alle **imposte sostitutive** dei redditi dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con **criteri forfettari** (ad esempio, i contribuenti forfettari di cui all'art. 1 c. da 54 a 89 L. 190/2014).

Tuttavia, l'art. 17 c. 2 DPR 435/2001 in precedenza citato, prevede la facoltà di effettuare i versamenti del saldo e del primo acconto delle imposte entro il trentesimo giorno successivo ai termini ordinari, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per quanto concerne i versamenti scaturenti dalle dichiarazioni 2022 per il periodo d'imposta 2021, con applicazione dello 0,40%, poiché il 30 luglio cade di sabato, dovrebbero essere eseguiti il 1° agosto, ma, a seguito del **periodo di sospensione feriale**, slittano al 22 agosto 2022.

Sul punto si ricorda che, nel periodo di sospensione “feriale” previsto dall'art. 37 c. 11-bis DL 223/2006, i versamenti in scadenza tra il 1° ed il 20 agosto, potranno essere eseguiti entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. Poiché quest'anno il 20 agosto è sabato, la scadenza è spostata al 22 agosto 2022. I contribuenti che non hanno provveduto al versamento del saldo 2021 e del primo acconto 2022 delle imposte entro il 30 giugno 2022, saranno chiamati alla cassa il 22 agosto 2022, applicando all'imposta dovuta la maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo. Entro la medesima scadenza dovrà, altresì, essere eseguito il versamento del **diritto camerale** sempre con maggiorazione.

In tale ipotesi, anche qualora il contribuente si avvalga della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute per saldo e primo acconto, la scadenza della prima e della seconda rata è fissata per entrambe al 22 agosto 2022.

Ulteriori scadenze da ricordare

Per completezza, è opportuno ricordare che il 22 agosto 2022 è anche il termine di scadenza di altre imposte, tra le quali l'IVA (del II trimestre per i trimestrali e del mese di luglio per i soggetti mensili), le ritenute operate a luglio ed i **contributi INPS** dovuti da **artigiani** e **commercianti**. Tra

gli adempimenti, invece, si segnala la scadenza dell'invio dell'**esterometro** per le operazioni relative al secondo trimestre 2022.

COME FRUIRE DEL SOCIAL BONUS PER LE EROGAZIONI LIBERALI

Dal 29 luglio 2022 è in vigore il regolamento con le modalità di attuazione del social bonus. La norma disciplina le agevolazioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore per le erogazioni liberali in denaro effettuate per il recupero di specifici beni e per sostenerne le spese di gestione.

La normativa di riferimento ed i requisiti soggettivi ed oggettivi

Il 14 luglio 2022 è stato pubblicato sulla G.U. n. 163 il DM 89/2022 il “Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus”. La norma è stata **emanata in ossequio** a quanto stabilito dal comma 7, dell'art. 81 “Social bonus”, del Codice del Terzo Settore (“CTS”) che prevedeva l'emanazione di un Decreto per rendere operative le agevolazioni fiscali in esso disciplinate.

È utile ricordare che il citato articolo del CTS stabilisce la possibilità di **usufruire di un credito di imposta** per le erogazioni liberali elargite in denaro e vincolate a finanziare un progetto di **recupero di immobili** pubblici inutilizzati e beni mobili od immobili confiscati alla criminalità, assegnati agli ETS e da questi utilizzati esclusivamente per svolgere le proprie **attività di interesse generale**. Il credito d'imposta previsto è pari al:

- **65%** dell'importo erogato dalle persone fisiche o da enti non commerciali, con un limite pari al 15% del reddito imponibile della persona fisica;
- **50%** dell'importo erogato da società, con un limite pari al 5 per mille dei ricavi annui del titolare di reddito d'impresa e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Il credito d'imposta è **recuperabile** in tre quote annuali di pari importo e, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, è utilizzabile in compensazione, ferma restando la ripartizione sopra indicata. La norma stabilisce, inoltre, che alle erogazioni liberali che beneficiano del social bonus **non si applicano** altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge a titolo di deduzioni o detrazioni di imposta.

Le modalità di attuazione

Il regolamento **ribadisce** gli ambiti soggettivi, oggettivi e la misura del credito d'imposta individuati dall'art. 81 CTS, così come sopra declinati, **aggiungendo solo** che le erogazioni liberali ricevute possono essere utilizzate anche per sostenere le **spese di gestione** dei beni, anche al fine di assicurarne l'efficienza funzionale.

Il decreto in argomento, nel ribadire le modalità di fruizione del social bonus in tre quote annuali di pari importo, anche tramite la compensazione, chiarisce che il beneficio fiscale può essere riconosciuto solo alle erogazioni liberali effettuate tramite **sistemi di pagamento** che ne garantiscano la tracciabilità, quali ad esempio banche ed uffici postali, e solo se nella causale del pagamento è chiaramente riportato:

- il riferimento al **social bonus**;
- l'**ETS** beneficiario del social bonus;
- l'**oggetto** a cui l'erogazione si riferisce, ossia la precisa individuazione dell'immobile che l'ETS intende recuperare per svolgere le proprie attività di interesse generale.

Volendo raccordare queste disposizioni attuative con l'OIC 35 che regola la tecnica contabile di rilevazione delle erogazioni liberali, essendo queste **vincolate da terzi** a precisi adempimenti, l'ETS beneficiario dovrà registrare gli importi ricevuti nel patrimonio netto tra le “*Riserve vincolate*”

destinate da terzi” e **rilasciarle nei proventi del rendiconto gestionale** nel momento in cui verranno sostenuti i costi per recuperare l'immobile o per sostenere le spese di funzionamento.

Le persone fisiche e gli enti non commerciali potranno usufruire del credito d'imposta **con decorrenza** dalla dichiarazione dei redditi dell'anno in cui è stata effettuata l'erogazione, mentre i titolari di reddito d'impresa potranno utilizzarlo in compensazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di erogazione della liberalità, presentando il modello F24. L'**Agenzia delle Entrate** dovrà emanare un'apposita risoluzione con l'indicazione del codice tributo da utilizzare e con le istruzioni per la compilazione del modello.

L'avvio della richiesta di partecipazione al procedimento

In considerazione del significativo beneficio fiscale riconosciuto ai donatori e della rilevante opportunità data agli ETS di dotarsi di un bene in cui operare, è importante **individuare in modo chiaro** quali sono i **progetti finanziabili**. Sul punto il Regolamento subordina il requisito di “progetto sostenibile” all'esito di una **verifica istruttoria** sull'ETS e sul progetto di recupero, che mira ad accertare la conformità dei requisiti di partecipazione al procedimento al CTS ed al Regolamento stesso. In particolare, la verifica riguarderà:

- la sussistenza dei **requisiti soggettivi** dell'ETS e del suo rappresentante legale;
- la **regolarità** dell'ETS riguardo agli obblighi fiscali, contributivi ed assicurativi verso i propri volontari;
- l'**assegnazione** del bene recuperabile.

L'**istanza di partecipazione** al procedimento è presentata dall'ETS proponente al Ministero del Lavoro entro i termini previsti dal Decreto: **15 gennaio, 15 maggio e 15 settembre di ciascun anno**. Sul sito ufficiale del Ministero del lavoro sarà pubblicata la modulistica relativa alla **documentazione da allegare** alla domanda. Tale documentazione riguarda:

- **i dati dell'ETS**: dichiarazioni sostitutive di possesso dei requisiti richiesti e scheda anagrafica dell'ente e dei suoi eventuali partners, corredati dalla copia dei documenti di identità dei legali rappresentanti;
- **i dati del bene da recuperare**: il provvedimento amministrativo di assegnazione del bene, almeno due fotografie, la scheda descrittiva del progetto con l'indicazione degli interventi edilizi e del computo metrico estimativo dei costi determinato ai prezzi vigenti osservabili nell'area interessata, il cronoprogramma degli interventi;
- **le attività di interesse generale** che verranno svolte utilizzando il bene in via esclusiva e non commerciale, i beneficiari diretti di tali attività e l'eventuale previsione della valutazione dell'impatto sociale derivante dall'attività svolta grazie al recupero del bene immobile.

L'esame dei progetti presentati dagli ETS

I progetti presentati dagli ETS sono esaminati da una **Commissione**, composta da n. 7 membri, nominata con un Decreto del direttore generale del Terzo Settore nel rispetto dell'art. 9 del Regolamento, che ha la responsabilità di verificare, oltre alla completezza dei documenti richiesti, la sussistenza:

- dei **requisiti** richiesti in capo all'ETS proponente;
- dei **presupposti** previsti dall'art. 81 con riferimento alla natura del bene, alla sua assegnazione e destinazione ed alla tipologia degli interventi edilizi programmati.

A conclusione delle verifiche effettuate, la Commissione redige l'**elenco dei progetti di recupero ammessi**, approvato dal direttore generale del Terzo Settore, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro, nella sezione “Pubblicità legale”. In caso di **inammissibilità** del progetto, la direzione generale del Terzo Settore deve comunicarlo, entro 30 giorni all'ETS proponente.

Le spese elegibili ed i controlli del Ministero del Lavoro

Il Regolamento chiarisce che sono rendicontabili solo le **spese effettivamente sostenute** per cui è stata rilasciata regolare quietanza **a decorrere** dalla data di pubblicazione dei progetti sostenibili da parte dell'apposita Commissione sopra menzionata. La norma, inoltre, dettaglia le **spese** che possono essere effettuate con le erogazioni liberali ricevute, che sono rappresentate dagli oneri correlati:

- alla **progettazione, esecuzione e coordinamento** dei lavori edilizi, nonché ai rilievi ed alle indagini necessarie a stabilire il lavoro da eseguire;
- alla **manutenzione** ordinaria e straordinaria, nonché alla ristrutturazione dello stabile;
- alla **realizzazione** di tutti gli impianti, gli allacciamenti e gli interventi necessari alla realizzazione ed al funzionamento del bene, comprese le **spese di gestione** quali le spese condominiali, di pulizia ed i tributi correlati all'utilizzo del bene.

Per le sole spese di progettazione è prevista la possibilità di rendicontarle anche se sostenute prima della data di pubblicazione dell'elenco dei beni sostenibili, purché sostenute entro i 12 mesi antecedenti a tale pubblicazione.

Al Ministero del Lavoro è poi riservata la facoltà di **controllare** la correttezza delle **spese sostenute** e dei **risultati conseguiti** rispetto a quelli programmati.

Gli obblighi attribuiti ai soggetti beneficiari dell'erogazione liberale

I soggetti beneficiari delle donazioni devono **rendicontare trimestralmente** al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le somme ricevute nel trimestre ed il rendiconto delle spese sostenute con quelle risorse finanziarie. Sul sito ufficiale del Ministero del Lavoro **sarà pubblicata la modulistica** relativa alla rendicontazione dei dati richiesti.

A **fine lavori** l'ETS dovrà inviare anche una copia del **certificato di collaudo** e la **dichiarazione** del rappresentante legale di conformità dei lavori eseguiti alla normativa vigente. Gli ETS dovranno **aggiornare sul proprio sito internet** o sul sito della rete associativa le erogazioni liberali ricevute l'anno precedente e le spese con queste sostenute.

Inoltre, dovranno essere **inseriti sul portale “socialbonus.gov.it”** del Ministero del Lavoro **i dati identificativi del progetto**, quali ad esempio:

- l'indicazione dell'**ente proprietario** e la **descrizione** del bene e delle **attività di interesse generale** che l'ETS intende svolgere con l'utilizzo dell'immobile;
- le **erogazioni liberali** ricevute, gli **interventi edilizi** previsti il costo previsto e le **spese** effettuate con le **risorse finanziarie** ricevute;
- i **fondi pubblici** erogati per il recupero dei beni sostenibili ai fini del social bonus;
- il **sito web dell'ETS** dove sono pubblicate le informazioni sulle erogazioni liberali ricevute e su come sono state utilizzate.

DM 23 febbraio 2022 n. 89
art. 81 CTS

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza.

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Piazza di San Pietro in Vincoli, 10/10A
00184 Roma
Tel. + 39 06 92919104

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

